



Studio De Gregorio

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI
www.studiodegregorio.info

Alla c.a.

Egr. Sigg.

CLIENTI IN INDIRIZZO

20 GENNAIO 2026

CIRCOLARE CLIENTI 2026 NR. 2

OGGETTO: LEGGE DI BILANCIO 2026 – DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE (C.D. "ROTTAMAZIONE QUINQUIES")

1. PREMESSA

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto una nuova misura di definizione agevolata dei debiti iscritti a ruolo, comunemente denominata "Rottamazione-quinquies". Questa iniziativa legislativa offre ai contribuenti la possibilità di estinguere i propri debiti con l'Agente della riscossione beneficiando di una significativa riduzione degli importi dovuti, attraverso l'abbattimento di sanzioni e interessi.

La presente circolare illustra le caratteristiche principali della nuova misura, i soggetti e i carichi ammessi, i benefici previsti, le modalità di adesione e le conseguenze in caso di inadempimento, fornendo un quadro completo per valutare l'opportunità di avvalersi di tale strumento.

2. AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

La "Rottamazione-quinquies" si applica a specifici carichi affidati all'Agente della riscossione in un determinato arco temporale.

A. Carichi definibili

Possono essere oggetto di definizione agevolata tutti i carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. La misura è circoscritta alle seguenti tipologie di debiti:

- Imposte derivanti da controlli automatici e formali sulle dichiarazioni annuali, ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 54-bis e 54-ter del D.P.R. n. 633/1972;
- Contributi previdenziali dovuti all'INPS, con la specifica esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento ispettoriale;
- Sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992), limitatamente a quelle irrogate dalle competenti amministrazioni dello Stato, come le Prefetture.



Via Buniva, 63 (Galleria del Cinema)
10064 Pinerolo (TO)



Corso Vinzaglio, 2
10121 Torino (TO)



Via Antonio Salandra, 18
00145 Roma (RM)

B. Riammissione di debitori decaduti da precedenti misure

Una delle novità più rilevanti è la possibilità di includere nella nuova rottamazione anche carichi già oggetto di precedenti definizioni agevolate per le quali il contribuente ha perso i benefici. Nello specifico, possono essere inclusi i carichi per i quali si è verificata la decadenza da:

- Le prime tre "rottamazioni" (previste dal D.L. n. 193/2016, D.L. n. 148/2017 e D.L. n. 119/2018) o dalla misura del "Saldo e Stralcio".
- La "Rottamazione-quater" (L. n. 197/2022) o la relativa "Riammissione", qualora alla data del **30 settembre 2025** non risultino regolarmente versate tutte le rate scadute.

C. Carichi esclusi

La norma esclude espressamente dalla "Rottamazione-quinquies" i debiti che, pur rientrando nel periodo temporale previsto, sono inclusi in piani di pagamento della "Rottamazione-quater" (o della relativa riammissione) per i quali, alla data del **30 settembre 2025**, risultino regolarmente versate tutte le rate scadute. Per tali posizioni, il piano di pagamento originario prosegue regolarmente.

3. I BENEFICI DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

L'adesione alla "Rottamazione-quinquies" consente di estinguere il debito versando un importo significativamente ridotto rispetto a quello originariamente richiesto.

- **Somme da versare:** Il contribuente è tenuto a corrispondere unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica;
- **Somme abbuonate:** Non sono dovute le somme relative a sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora (ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 602/1973) e aggio di riscossione. Tale meccanismo ricalca quello già previsto per la "Rottamazione-quater", che si distingueva dalle precedenti versioni proprio per l'abbuono integrale anche degli interessi iscritti a ruolo e dell'aggio.

Caso Particolare: Sanzioni per Violazioni al Codice della Strada Per le sanzioni amministrative derivanti da violazioni del Codice della strada, il beneficio è più limitato. La rottamazione consente di estinguere il debito versando la somma dovuta a titolo di sanzione (il "capitale" in questo contesto), ma con l'abbuono degli interessi (comunque denominati) e delle somme maturate a titolo di aggio.

4. MODALITÀ DI ADESIONE E PAGAMENTO

A. Presentazione della Domanda

I contribuenti interessati dovranno presentare la domanda di adesione entro il 30 aprile 2026, utilizzando le modalità esclusivamente telematiche che saranno rese disponibili sul sito dell'Agente della riscossione. Come per le precedenti misure, l'Agente della riscossione metterà a disposizione nell'area riservata del proprio sito i dati necessari per individuare i carichi definibili.



B. Opzioni di Pagamento

Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato secondo due modalità:

1. **Unica soluzione:** versamento entro il 31 luglio 2026;
2. **Pagamento rateale:** in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo, per una durata complessiva di 9 anni.

C. Piano Rateale

In caso di scelta del pagamento dilazionato, le scadenze sono così fissate:

- Le prime tre rate scadono rispettivamente il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;
- Le rate successive (dalla quarta alla cinquantesima) scadono il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2027;
- Le ultime tre rate (dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima) scadono rispettivamente il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.

Sul pagamento rateale si applicano interessi al tasso del 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026.

5. EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La presentazione della dichiarazione di adesione produce importanti effetti immediati:

- Sospensione delle procedure di riscossione: L'Agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive (es. pignoramenti) né iscrivere nuovi fermi amministrativi o ipoteche. Le procedure di recupero coattivo già avviate sono sospese, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
- Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza: Per i carichi inclusi nella domanda, i termini di prescrizione e decadenza sono sospesi;
- Sospensione dei giudizi pendenti: Qualora vi siano giudizi in corso aventi ad oggetto i carichi che si intendono definire, il contribuente deve assumere l'impegno a rinunciare nella domanda di adesione. La presentazione di copia della domanda al giudice competente comporta la sospensione del processo. L'estinzione del giudizio è, tuttavia, subordinata al perfezionamento della definizione e alla produzione in giudizio della documentazione che attesti l'integrale pagamento delle somme dovute. In caso di mancato perfezionamento, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

6. INEFFICACIA DELLA DEFINIZIONE E CONSEGUENZE

Il mancato rispetto del piano di pagamento comporta la perdita dei benefici della rottamazione, con conseguenze particolarmente gravose.

A. Cause di Decadenza





Studio De Gregorio

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI
www.studiodegregorio.info

La "Rottamazione-quinquies" diventa inefficace in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento. Sebbene la norma di riferimento non menzioni un termine di tolleranza, le precedenti misure prevedevano un lieve ritardo di cinque giorni, la cui applicazione anche in questo caso dovrà essere confermata dai provvedimenti attuativi. La decadenza si verifica al mancato pagamento:

- Della rata unica, se si è scelta questa opzione;
- Di due rate, anche non consecutive, o dell'ultima rata del piano, in caso di pagamento rateale.

B. Conseguenze della Decadenza

In caso di inefficacia della definizione:

- I versamenti già effettuati sono considerati a titolo di acconto sull'importo complessivamente dovuto e non estinguono il debito residuo;
- Riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi;
- L'Agente della riscossione riprende l'attività di recupero coattivo e può avviare nuove procedure esecutive;
- I carichi oggetto della rottamazione decaduta non possono più essere rateizzati ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973.

Lo Studio rimane a Vostra completa disposizione per analizzare la Vostra specifica posizione debitoria, oltre a valutare la convenienza dell'adesione alla "Rottamazione-quinquies".

Cordiali saluti.

p. Studio DE GREGORIO COMM. ASS.TI



Via Buniva, 63 (Galleria del Cinema)
10064 Pinerolo (TO)



Corso Vinzaglio, 2
10121 Torino (TO)



Via Antonio Salandra, 18
00145 Roma (RM)